

*Guida pratica 8:*

**Come comunicare le  
modifiche dell'identità delle  
persone giuridiche**



AVVISO LEGALE Il presente documento contiene una guida a REACH che illustra gli obblighi imposti dal regolamento REACH e le modalità per adempierli. Si ricorda tuttavia che il testo del regolamento REACH è l'unico testo di riferimento avente valore legale e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al contenuto del presente documento.

#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.

### ***Guida pratica 8: Come comunicare le modifiche dell'identità delle persone giuridiche***

**Riferimento:** ECHA-10-B-18-IT  
**ISBN-13:** 978-92-9217-361-6  
**ISSN:** 1831-6751  
**Data di pubbl:** 15/04/2010  
**Lingua:** IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2010.

Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

La riproduzione è autorizzata a condizione che la fonte sia indicata nel modo seguente: "Fonte: Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>", previa notifica scritta all'Unità di comunicazione dell'ECHA ([publications@echa.europa.eu](mailto:publications@echa.europa.eu)).

Il presente documento sarà disponibile nelle seguenti 22 lingue:

*Bulgaro, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese*

Se avete domande o commenti da fare in relazione al presente documento, compilate e inviate il modulo per la richiesta di informazioni (specificando il numero di riferimento e la data di pubblicazione). Potete reperire il modulo sulla pagina di contatto del sito ECHA all'indirizzo: [http://echa.europa.eu/about/contact\\_it.asp](http://echa.europa.eu/about/contact_it.asp)

#### **Agenzia europea per le sostanze chimiche**

Recapito postale: Casella postale 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia

Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2. MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE.....</b>	<b>2</b>
2.1. Modifica della ragione sociale.....	2
<b>3. MODIFICA DELLA QUALITÀ DELLA PROPRIETÀ DEL DICHIARANTE .....</b>	<b>3</b>
3.1. Modifica della partecipazione azionaria del dichiarante .....	3
3.2. Modifica: dalla proprietà esclusiva alla comproprietà del dichiarante.....	4
<b>4. FUSIONI E ACQUISIZIONI.....</b>	<b>5</b>
4.1. Assorbimento.....	5
4.2. Fusione .....	6
<b>5. VENDITA DELLE ATTIVITÀ E DIVISIONE DELL'AZIENDA .....</b>	<b>8</b>
5.1. Vendita totale delle attività connesse alla registrazione.....	8
5.2. Vendita parziale delle attività connesse alla registrazione .....	9
5.3. Vendita totale ad acquirenti multipli delle attività connesse alla registrazione .....	10
5.4. Spin off .....	11
5.5. Divisione dell'azienda .....	12
<b>6. RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI .....</b>	<b>14</b>
6.1. Modifica del rappresentante esclusivo .....	14

## SOMMARIO

Questa guida pratica aggiorna, integra, corregge e sostituisce la scheda informativa REACH-IT del 17 aprile 2009, nella quale si descrivevano brevemente gli obblighi delle aziende che effettuino registrazioni preliminari o registrazioni o presentino richieste, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), le quali modifichino il proprio nome o la propria personalità giuridica. E' necessario osservare che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha radicalmente mutato la propria politica sulla vendita delle attività. L'ECHA adesso ha deciso di accettare che le registrazioni possano essere trasferite da una persona giuridica a un'altra, in seguito all'alienazione di attività. Tali alienazioni saranno trattate alla stregua di una modifica della personalità giuridica.

## 1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a, di REACH il dichiarante è tenuto a informare l'Agenzia senza indebito ritardo di qualsiasi modifica avvenuta nella propria identità, come il nome o l'indirizzo.

In conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 340/2008 (relativo alle tariffe e agli oneri) va versata una tariffa per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica (cfr. tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri). Tuttavia, in conformità dell'articolo 5, comma 3, lettera c, del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri, non va versata alcuna tariffa qualora vi sia una modifica dell'identità del dichiarante che non comporti una modifica della personalità giuridica.

L'obiettivo di questa guida pratica è essenzialmente quello di descrivere le conseguenze giuridiche di alcuni diversi scenari essenziali, nei quali una persona giuridica che abbia effettuato la registrazione secondo quanto previsto da REACH modifichi la propria identità.

Tali scenari non rappresentano un elenco esaustivo delle situazioni in cui una persona giuridica modifica la propria identità. Inoltre, i casi reali possono essere più variegati, e comportare molte persone giuridiche nonché una serie di modifiche consecutive (o a catena) della personalità giuridica. Potrebbe quindi essere opportuno, in alcuni casi, contattare gli helpdesk nazionali per ricevere ulteriore assistenza.

Le soluzioni giuridiche proposte nei casi esaminati si concentrano sugli obblighi dei dichiaranti (in particolare, in relazione all'eventuale necessità di versare una tariffa). Tuttavia, i principi esposti di seguito si applicano anche a tutte le aziende che abbiano effettuato la registrazione preliminare, che abbiano notificato le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, che abbiano presentato richiesta e/o notificato la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio, benché in questi casi non si debba versare alcuna tariffa per la modifica della personalità giuridica.

Per ricevere assistenza sulle procedure che le aziende devono seguire nell'ambito di REACH-IT dopo aver definito quale dei suddetti casi si applica alla loro situazione specifica, si consiglia di far riferimento al Manuale REACH-IT dell'utente dell'industria - Parte 17 – Modifica della persona giuridica.

## 2. MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

### 2.1. Modifica della ragione sociale

La persona giuridica A (PgA) modifica la propria ragione sociale da X Srl a Y Srl



#### Conseguenze ai sensi di REACH

- a) PgA deve informare l'ECHA della modifica della propria identità.
- b) PgA deve utilizzare la funzionalità "modifica nome" di REACH-IT per aggiornare questa modifica.
- c) Prova da fornire: estratto del registro di commercio che dimostri la modifica della ragione sociale.
- d) Non deve essere versata alcuna tariffa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c, del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.


## 3. MODIFICA DELLA QUALITÀ DELLA PROPRIETÀ' DEL DICHIARANTE

### 3.1. Modifica della partecipazione azionaria del dichiarante

PgA è un dichiarante ai sensi di REACH.

La persona giuridica B (PgB) acquista il controllo della gestione di PgA.

PgA mantiene la propria personalità giuridica e continua a esistere.



#### Conseguenze ai sensi di REACH

a) PgA continuerà a essere il proprietario della registrazione.

b) Né PgA né PgB avranno alcun obbligo di informare l'ECHA di questa modifica che comporta un trasferimento del controllo della gestione


**Nota:** se la ragione sociale di PgA viene modificata, è necessario aggiornare i dati dell'azienda in REACH-IT e fornire un estratto del registro di commercio che dimostri la modifica della ragione sociale. Non deve essere versata alcuna tariffa.

### 3.2. Modifica: dalla proprietà esclusiva alla comproprietà del dichiarante

PgA è il dichiarante.

PgB è il proprietario esclusivo di PgA.

La persona giuridica C (PgC) e PgB diventano comproprietari di PgA



#### Conseguenze ai sensi di REACH

a) PgA continuerà a essere il proprietario della registrazione.


b) Né PgA, né PgB, né PgC avranno alcun obbligo di informare l'ECHA di questa modifica che comporta un trasferimento del controllo.

**Nota:** se la ragione sociale di PgA viene modificata, è necessario aggiornare i dati dell'azienda in REACH-IT e fornire un estratto del registro di commercio che dimostri la modifica della ragione sociale. Non deva'essere versata alcuna tariffa.

## 4. FUSIONI E ACQUISIZIONI

### 4.1. Assorbimento

PgA è il dichiarante  
PgA viene assorbito (o acquisito) da PgB.  
PgA cessa di esistere.




#### Conseguenze ai sensi di REACH

- a) PgB è il successore giuridico di PgA e acquisisce la registrazione (o le registrazioni) di PgA. Ciò rappresenta una modifica della personalità giuridica ai sensi del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.
- b) La modifica della personalità giuridica di PgA deve essere aggiornata in REACH-IT utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica".
- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come la convenzione d'acquisto di partecipazioni.
- d) PgB dovrà versare un'unica tariffa, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri per questa modifica di personalità giuridica indipendentemente dal numero di registrazioni trasferite da PgA a PgB (per esempio, se PgA fosse titolare di 5 registrazioni e queste venissero trasferite interamente a PgB in seguito all'acquisizione di PgA da parte di PgB, PgB dovrebbe versare soltanto una tariffa di aggiornamento, ossia, €1500 qualora non sia una PMI).

## 4.2. Fusione

PgA e PgB si fondono per formare la nuova PgC. PgA e PgB cessano di esistere



### Conseguenze ai sensi di REACH

**In tutti i casi seguenti** PgC è il successore giuridico di PgA e PgB. Ciò rappresenta una modifica della personalità giuridica ai sensi del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.

#### Caso 1: PgA è l'unica azienda ad aver effettuato la registrazione ai sensi di REACH

- La modifica della personalità giuridica di PgA, divenuta PgC, deve essere aggiornata in REACH-IT utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica".
- Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come la convenzione d'acquisto di partecipazioni.
- PgC dovrà versare un'unica tariffa, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.

#### Caso 2: PgA e PgB sono titolari di registrazioni per sostanze diverse

- Per poter trarre beneficio dalle registrazioni di PgA e PgB, PgA, PgB e PgC dovranno aggiornare le modifiche della personalità giuridica di PgA e PgB in REACH-IT utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica".
- Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come la convenzione d'acquisto di partecipazioni.
- PgC dovrà versare due tariffe per la modifica della persona giuridica: una per l'acquisizione delle registrazioni di PgB e una per l'acquisizione delle registrazioni di PgA.

#### Caso 3: PgA e PgB sono titolari di alcune registrazioni per la stessa sostanza

- Come nel precedente caso 2, PgC dovrà versare due tariffe per la modifica della persona giuridica, una tariffa per l'acquisizione delle registrazioni di PgB e una tariffa per l'acquisizione delle registrazioni di PgA.
- Tuttavia, per le registrazioni effettuate da PgA e PgB per la stessa sostanza, PgC riceverà soltanto una delle registrazioni (cfr. Manuale REACH-IT dell'utente dell'industria - parte 18 per ulteriori dettagli).


c) PgC potrebbe dover aggiornare la registrazione qualora l'acquisizione di PgA e PgB comporti una modifica della fascia di tonnellaggio. Si dovrà quindi versare una tariffa di aggiornamento a meno che la registrazione originale di PgA o PgB preveda già la fascia di tonnellaggio pertinente.

## 5. VENDITA DELLE ATTIVITÀ E DIVISIONE DELL'AZIENDA

### 5.1. Vendita totale delle attività connesse alla registrazione

PgA è un dichiarante per l'importazione/la fabbricazione di una sostanza. PgA vende a PgB l'impianto responsabile dell'importazione/fabbricazione della sostanza registrata.

L'impianto è privo di personalità giuridica.



#### Conseguenze ai sensi di REACH


- PgA può trasferire la proprietà della registrazione per la sostanza a PgB, e ciò sarà considerato una modifica della personalità giuridica dall'ECHA.
- PgA e PgB dovranno aggiornare la modifica della proprietà della registrazione utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica"
- Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come l'accordo di vendita delle attività
- PgB dovrà versare la tariffa per la modifica di personalità giuridica, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.

**Nota:** Se PgA trasferisse registrazioni a PgB per due o più sostanze in seguito alla vendita di attività, PgB dovrebbe comunque versare un'unica tariffa per la modifica della persona giuridica, se questo trasferimento facesse parte della stessa transazione.

## 5.2. Vendita parziale delle attività connesse alla registrazione

PgA è un dichiarante per la fabbricazione di una sostanza registrata da PgA ai sensi di REACH. PgA dispone di due impianti che fabbricano la sostanza registrata. PgA vende a PgB uno degli impianti ma detiene l'altro impianto nel quale continua a fabbricare la sostanza.

Gli impianti sono privi di personalità giuridica.



### Conseguenze ai sensi di REACH

PgA e PgB devono decidere di comune accordo chi beneficerà della registrazione

#### Caso 1: PgA non ha più bisogno della registrazione

PgA può trasferire la proprietà della registrazione a PgB in considerazione del precedente scenario

#### Caso 2: PgA ha bisogno della registrazione

a) Soltanto una persona giuridica può beneficiare della registrazione. In questo caso PgB non può beneficiare della registrazione di PgA.

b) PgB fabbricherà per la prima volta sul mercato dell'UE e dovrà fare quanto segue:


(i) presentare una registrazione preliminare tardiva per la sostanza entro 6 mesi dalla prima data di fabbricazione/importazione della sostanza e al più tardi 12 mesi prima della data di registrazione pertinente (se la sostanza è soggetta a un regime transitorio)

(ii) presentare una richiesta seguita da una registrazione se si tratta di una sostanza soggetta a un regime transitorio che non possa più essere preregistrata o di una sostanza non soggetta a regime transitorio

c) PgA potrebbe aver bisogno di aggiornare la sua registrazione per indicare la modifica delle quantità annuali/totali che ha fabbricato.

### 5.3. Vendita totale ad acquirenti multipli delle attività connesse alla registrazione

PgA ha registrato la fabbricazione di sostanze (a) e (b). PgA ha due impianti che producono le sostanze registrate. PgA vende a PgB l'impianto che fabbrica la sostanza (a) [attività1] e a PgC l'impianto che fabbrica la sostanza (b) [attività2]. Gli impianti sono privi di personalità giuridica.




#### Conseguenze ai sensi di REACH

- a) PgA può trasferire la proprietà della registrazione della sostanza (a) a PgB e della sostanza (b) a PgC.
- b) PgA, PgB e PgC dovranno aggiornare la modifica della proprietà delle registrazioni utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica"
- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come l'accordo di vendita delle attività
- d) PgB e PgC dovranno versare la tariffa per la modifica di personalità giuridica, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.

**Nota:** qualora PgA venda attività concernenti la stessa registrazione a PgB e PgC, le tre persone giuridiche (PgA, PgB e PgC) dovranno decidere quale di loro possa beneficiare della registrazione. Le persone giuridiche che non beneficeranno della registrazione dovranno effettuare una nuova registrazione.

## 5.4. Spin off

PgA è il titolare della registrazione delle sostanze (a) e (b).  
Nel caso di spin-off di PgA, questa si divide e forma una nuova PgB.  
Tuttavia, PgA continua a esistere.



### Conseguenze ai sensi di REACH

**PgA e PgB devono decidere di comune accordo chi dovrà tenere i numeri di registrazione**

#### Caso 1: PgA mantiene tutte le proprie registrazioni

- a) PgA non ha alcun obbligo ai sensi di REACH
- b) PgB non può beneficiare delle registrazioni di PgA.
- c) Se PgB vuole commercializzare le sostanze (a) e (b) PgB dovrà presentare
  - (i) una registrazione preliminare tardiva al più tardi 12 mesi prima della data di registrazione pertinente (se la sostanza è soggetta a un regime transitorio)
  - (ii) una richiesta seguita da una registrazione se si tratta di una sostanza soggetta a regime transitorio che non possa più essere preregistrata o di una sostanza non soggetta a regime transitorio

#### Caso 2: PgA trasferisce tutte le proprie registrazioni a PgB

- a) PgB è il successore giuridico di PgA.
- b) Perché PgB possa beneficiare delle registrazioni di PgA, PgA e PgB dovranno aggiornare la modifica della personalità giuridica di PgA in REACH-IT, utilizzando la funzionalità “modifica della persona giuridica”.
- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l’evoluzione in oggetto.
- d) PgB dovrà versare un’unica tariffa per la persona giuridica.


#### Caso 3: PgA trasferisce la registrazione per la sostanza (a) a PgB ma mantiene la registrazione per la sostanza (b)

- a) La registrazione per la sostanza (a) può essere trasferita a PgB.
- b) PgA e PgB dovranno aggiornare la modifica di proprietà della registrazione per la sostanza (a) in REACH-IT utilizzando la funzionalità “modifica della persona giuridica”.

- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto, come la convenzione d'acquisto di partecipazioni.
- d) PgB dovrà versare un'unica tariffa per la persona giuridica.

## 5.5. Divisione dell'azienda

PgA è il titolare di una registrazione per le sostanze (a) e (b). PgA si divide in due nuove persone giuridiche PgB e PgC. PgA cessa di esistere



### Conseguenze ai sensi di REACH

#### Caso 1: Tutte le registrazioni vengono trasferite a PgB

- a) PgB sarà il successore giuridico di PgA
- b) PgB dovrà aggiornare la modifica di proprietà della registrazione per le sostanze (a) e (b) in REACH-IT utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica".
- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto.
- d) PgB dovrà versare un'unica tariffa per la persona giuridica.
- e) Se PgC vuole commercializzare sostanze, dovrà presentare
  - (i) una registrazione preliminare tardiva al più tardi 12 mesi prima della data di registrazione pertinente (se la sostanza è soggetta a regime transitorio )
  - (ii) una richiesta seguita da una registrazione se si tratta di una sostanza soggetta a regime transitorio che non può più essere preregistrata o di una sostanza non soggetta a regime transitorio.

#### Caso 2: Le registrazioni sono condivise tra PgB e PgC

- a) PgB e PgC sono i successori giuridici di PgA
- b) PgA, PgB e PgC dovranno aggiornare la modifica di proprietà delle registrazioni utilizzando la funzionalità "modifica della persona giuridica"


- c) Prova da fornire: una prova che dimostri l'evoluzione in oggetto
- d) PgB e PgC dovranno versare la tariffa per la modifica di personalità giuridica, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri.

## 6. RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI

### 6.1. Modifica del rappresentante esclusivo

ReB è il rappresentante esclusivo del fabbricante non-UE PgA. ReB ha registrato la sostanza x per PgA.

PgA vuole sostituire ReB con ReC come proprio rappresentante esclusivo



#### Conseguenze ai sensi di REACH

- a) C'è una modifica della personalità giuridica, poiché è mutata l'identità del dichiarante.
- b) ReC dovrà aggiornare questa modifica in REACH-IT
- c) ReC dovrà fornire le prove (i) dell'accordo con cui PgA lo nomina proprio rappresentante esclusivo e (ii) dell'accordo con cui ReB acconsente al trasferimento della registrazione a ReC.
- d) ReC dovrà versare la tariffa per la modifica di personalità giuridica, secondo quanto indicato nella tabella 3 del regolamento relativo alle tariffe e agli oneri. La tariffa è determinata a seconda della dimensione di PgA.